

Agevolazioni

DS6901 Aiuti per il Covid,
partono
i questionari
delle Entrate

**Lodoli
e Santacroce**
— a pag. 34

Autodichiarazioni aiuti Covid, al via le contestazioni del Fisco

**Alcuni controlli
riguardano le condizioni
del contribuente
per poter usufruire
del singolo aiuto ricevuto**

Controlli

**Incrociati i dati del Registro
con quelli comunicati
con l'autodichiarazione**

**Nel mirino dei questionari
gli aiuti Covid rientranti
nel «regime ombrello»**

**Lorenzo Lodoli
Benedetto Santacroce**

Partono le contestazioni delle Entrate sulla base degli incroci dei dati arrivati con la comunicazione degli aiuti Covid e quelli del Registro nazionale aiuti. Le autodichiarazioni Covid-19 fanno scattare i controlli dell'agenzia delle Entrate sugli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese durante gli anni della pandemia.

Sono numerosi i questionari dell'agenzia delle Entrate ricevuti dai contribuenti che nel periodo 2020-2022 hanno fruito degli aiuti di Stato e delle agevolazioni introdotte con la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (cosiddetto temporary framework).

L'incipit del controllo parte proprio dall'autodichiarazione che i

soggetti beneficiari degli aiuti Covid rientranti nel cosiddetto «Regime Ombrello» (gli aiuti fiscali indicati nell'articolo 1 del Dm dell'11 dicembre 2021) hanno dovuto presentare all'agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2023 (dopo alcuni rinvii causati dalle numerose criticità riscontrate) e nella quale hanno indicato gli aiuti fiscali ricevuti certificando che l'importo complessivo degli aiuti fruiti, cumulando anche i non fiscali (decontribuzione Sud), non avesse superato i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero vi fossero le condizioni per fruire della Sezione 3.12 del Temporary framework.

Nell'autodichiarazione andavano altresì indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendevano volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti.

Gli uffici dell'agenzia delle Entrate, incrociando i dati indicati nell'autodichiarazione Covid presentata dal contribuente con quelli presenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, stanno notificando dei questionari per controllare se vi sia stato o meno il superamento dei massimali o se sussistevano le condizioni per beneficiare di alcune specifiche agevolazioni.

I controlli e le richieste sono effettivamente differenti.

In alcuni casi l'agenzia delle Entrate rileva un superamento dei massimali della Sezione 3.1 del Tf.

Gli uffici, partendo da un controllo del Rna, rilevano che i massimali pro tempore della Sezione 3.1 sono stati superati e/o che il riverimento effettuato è insufficiente e chiedono tutta la documentazione relativa agli aiuti ricevuti ed i chiarimenti sui calcoli effettuati

dal beneficiario.

Sono contestazioni che vengono rivolte anche ai fruitori di aiuti del regime ombrello che hanno presentato l'autodichiarazione compilando il quadro ES (con cui si certificava che l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non superava i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1).

In altri casi dall'analisi delle autodichiarazioni emerge che il contribuente ha fruito degli aiuti individuali nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary framework.

Questo in quanto ha allocato, con l'autodichiarazione, aiuti della Sezione 3.1 nella Sezione 3.12 essendoci disponibilità nel cosiddetto «periodo ammissibile».

L'agenzia delle Entrate con i questionari sta chiedendo ai contribuenti tutta la documentazione a supporto (Autodichiarazione presentata, requisiti impresa unica, registri Iva anni oggetto di controllo, bilanci anni oggetto di controllo ecc.) al fine di verificare che i requisiti richiesti per accedere agli aiuti individuali nell'ambito della Sezione 3.12 siano stati rispettati.

Un'ultima tipologia di controlli riguarda invece le condizioni del contribuente per poter usufruire del singolo aiuto Covid ricevuto.

Anche in questo caso, partendo



dall'autodichiarazione presentata dal beneficiario, l'agenzia delle Entrate intercetta gli aiuti fiscali ricevuti e notifica il questionario per verificare se vi fossero le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla singola norma per fruire dell'agevolazione.

Si pensi al credito d'imposta sui canoni di locazione (articolo 24 del Dl 34/2020) o al contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl 34/2020 o articolo 1 del Dl 41/2021) o ancora alle varie esenzioni Imu (articolo 78, commi 1 e 3, del Dl 104/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rebus sanzioni sullo splafonamento

La strategia difensiva

Necessario recuperare documenti e due diligence per l'autodichiarazione

Il beneficiario degli aiuti dovrà dimostrare di aver operato correttamente sia con riguardo ai limiti della Sezione 3.1 che con riguardo alle condizioni della Sezione 3.12. Il contribuente che riceve il questionario deve riprendere tutta la documentazione e la due diligence che aveva predisposto, a suo tempo, per la presentazione dell'autodichiarazione.

Per la Sezione 3.1 sarà poi necessario ricostruire tutti gli aiuti Covid-19 fruiti e vedere se rispetto a quanto risulta dal Registro nazionale degli aiuti di Stato non vi siano discrasie e se la ricostruzione ed i calcoli effettuati dagli uffici abbiano tenuto conto solo degli aiuti del Tf. Al riguardo si ricorda che nel calcolo da effettuare per il rispetto dei limiti della Sezione 3.1 non devono essere considerati (e quindi cumulati)

gli aiuti ricevuti sul regolamento de minimis (regolamento n. 1407/2013) né quelli ricevuti sul regolamento generale di esenzione (regolamento 651/2014).

Vi sono poi i questionari per la verifica delle condizioni per accedere alla Sezione 3.12 del Tf. In tal caso l'impresa dovrà dimostrare, depositando tutta la documentazione a supporto, di aver rispettato le regole per usufruire di questa sezione:

- 1 Gli aiuti soggetti a monitoraggio devono essere stati concessi entro il 3 giugno 2022;
- 2 La verifica dei limiti deve considerare gli aiuti ricevuti come «impresa unica»;
- 3 L'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante (compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021) – ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese in detto intervallo prescelto dal contribuente – deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;
- 4 L'intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo sopra individuato salvo per piccole o micro imprese;

5 Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Vi è infine un rischio sanzioni per splafonamenti contestati ed in caso di riversamenti non effettuati. Sul punto però vi sono alcune considerazioni da fare.

Né la norma che ha introdotto il regime ombrello (articolo 1, commi da 13 a 15, del Dl 41/2021) né il Dm 11 dicembre 2021, con cui sono state definite le modalità di attuazione del regime ombrello e le modalità di restituzione degli aiuti, hanno in alcun modo previsto delle sanzioni in caso di

non riversamento.

Allo stesso tempo è da evidenziare che il termine di scadenza per la presentazione dell'autodichiarazione è stata oggetto di numerosi rinvii proprio in considerazione delle numerose criticità che erano state sollevate (ed in parte rimaste insolite) tra cui il calcolo dei contribuiti ricevuti, la definizione di impresa unica, i ritardi e le incongruenze del Rna e la data di concessione degli aiuti di Stato Covid ai fini del calcolo dei massimali. Criticità che potrebbero aver indotto in errore il contribuente.

In applicazione del principio di legalità (articolo 3 del Dlgs 472/1997) e sulla base delle regole previste per l'incertezza normativa (articolo 6 del Dlgs 472/1997) in caso di controlli con splafonamenti non «certificati» da parte del contribuente o splafonamenti indicati nell'autodichiarazione senza che vi sia stato il riversamento non vi dovrebbe essere l'applicazione di sanzioni. Il recupero dovrebbe riguardare solo le agevolazioni fruiti in eccesso con i relativi interessi.

— Lorenzo Lodoli
— Benedetto Santacroce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'incertezza normativa dovrebbe escludere l'applicazione di sanzioni in alcuni casi di splafonamento